

## REGOLAMENTO (UE) N. 574/2010 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e l'IFRS 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008<sup>(2)</sup> della Commissione sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Il 28 gennaio 2010 l'*International Accounting Standards Board* (IASB) ha pubblicato una modifica dell'*International Financial Reporting Standard* (IFRS) 1 *Esenzione limitata dall'informativa comparativa prevista dall'IFRS 7 per i neo-utilizzatori* (di seguito «modifica dell'IFRS 1»). Visto che le imprese che applicano gli IFRS per la prima volta non beneficiano dell'esenzione dall'obbligo di risporre l'informativa comparativa secondo l'IFRS 7 per quanto riguarda le misurazioni del valore equo (*fair value*) e il rischio di liquidità per i periodi comparativi aventi fine il 31 dicembre 2009, la modifica apportata all'IFRS 1 mira a consentire ai predetti soggetti di beneficiare di un'esenzione opzionale.
- (3) La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello *European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) ha confermato che la modifica dello IFRS 1 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione

della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello *European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG)<sup>(3)</sup>, il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

- (4) L'adozione della modifica dell'IFRS 1 comporta di conseguenza modifiche all'*International Financial Reporting Standard* (IFRS) 7 per assicurare uniformità tra i principi contabili internazionali.
- (5) Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

- 1) l'*International Financial Reporting Standard* (IFRS) 1 è modificato conformemente all'allegato al presente regolamento;
- 2) l'IFRS 7 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

## Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche dell'IFRS 1 e dell'IFRS 7, di cui all'allegato al presente regolamento, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2010.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2010.

Per la Commissione  
Il presidente  
José Manuel BARROSO

(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.

## ALLEGATO

## PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRS 1	Modifica dell'IFRS 1 <i>Esenzione limitata dall'informativa comparativa prevista dall'IFRS 7 per i neo-utilizzatori</i>
IFRS 7	Modifica dell'IFRS 7 <i>Strumenti finanziari: informazioni integrative</i>

**ESENZIONE LIMITATA DALL'INFORMATIVA COMPARATIVA PREVISTA DALL'IFRS 7 PER I NEO-UTILIZZATORI**

(Modifica all'IFRS 1)

**Modifica all'IFRS 1****Prima adozione degli International Financial Reporting Standard**

È aggiunto il paragrafo 39C.

## DATA DI ENTRATA IN VIGORE

39C *Esenzione limitata dall'informativa comparativa prevista dall'IFRS 7 per i neo-utilizzatori*, (Modifica all'IFRS 1) pubblicato a gennaio 2010, ha aggiunto il paragrafo E3. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2010 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

## Appendice E

**Esenzioni di breve periodo dagli IFRS**

Si aggiungono un titolo, il paragrafo E3 e una nota a piè di pagina.

**Informazioni integrative relative a strumenti finanziari**

E3 Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie esposte nel paragrafo 44G dell'IFRS 7. (\*)

---

(\*) Il paragrafo E3 è stato aggiunto come conseguenza dell'*Esenzione limitata dall'informativa comparativa prevista dall'IFRS 7 per i neo-utilizzatori*, (Modifica all'IFRS 1) pubblicato a gennaio 2010. Al fine di evitare il potenziale utilizzo di elementi noti successivamente e di garantire che i neo-utilizzatori non siano svantaggiati rispetto agli attuali redattori di bilanci conformi agli IFRS, il Board ha deciso di consentire ai neo-utilizzatori di adottare le stesse disposizioni transitorie previste per gli attuali redattori di bilanci conformi agli IFRS e incluse nel *Miglioramento dell'informativa sugli strumenti finanziari* (Modifiche all'IFRS 7).

## Appendice

**Modifica all'IFRS 7****Strumenti finanziari: informazioni integrative**

Il paragrafo 44G è modificato (il nuovo testo è sottolineato e il testo cancellato è barrato) ed è aggiunta una nota a piè di pagina.

## DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

44G *Miglioramento dell'informativa sugli strumenti finanziari* (Modifiche all'IFRS 7), pubblicato a marzo 2009, ha modificato i paragrafi 27, 39 e B11 e ha aggiunto i paragrafi 27A, 27B, B10A e B11A–B11F. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. L'entità non deve fornire le informazioni integrative richieste dalle modifiche per:

- (a) qualsiasi periodo annuale o intermedio, incluso qualsiasi prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, presentato entro un periodo annuale comparativo chiuso prima del 31 dicembre 2009, o
- (b) qualsiasi prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio del primo esercizio comparativo a una data antecedente il 31 dicembre 2009.

È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. (\*)

---

(\*) Il paragrafo 44G è stato modificato come conseguenza dell'*Esenzione limitata dall'informativa comparativa prevista dall'IFRS 7 per i neo-utilizzatori*, (Modifica all'IFRS 1) pubblicato a gennaio 2010. Il Board ha modificato il paragrafo 44G per chiarire le proprie conclusioni e il periodo transitorio inteso nel *Miglioramento dell'informativa sugli strumenti finanziari* (Modifiche all'IFRS 7).